

Codice A1604A

D.D. 11 febbraio 2019, n. 39

**Regolamento regionale 15/R/2006 – Definizione delle aree di salvaguardia di tre sorgenti potabili – denominate “Cee (B.ta Giay)”, “Pralungo (B.ta Giay)” e “Rastello” – ubicate nel Comune di Porte (TO) e gestite dalla Societa' Metropolitana Acque Torino S.p.A. (S.M.A.T. S.p.A.).**

L'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 “*Torinese*”, d'intesa con la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (di seguito S.M.A.T. S.p.A.), ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il Comune di Porte (TO), con nota in data 22 novembre 2018, ha trasmesso la Determinazione del Direttore Generale n. 243/2018 del 22 novembre 2018 con la documentazione a supporto della proposta di definizione delle aree di salvaguardia delle seguenti tre captazioni che ricadono in un settore a morfologia montuosa nel territorio del medesimo Comune di Porte, in una fascia altimetrica compresa tra circa 660 e 885 metri s.l.m.:

- sorgente *Cee (B.ta Giay)* – codice provincia TO-S-01044 – particella catastale n. 255 del foglio di mappa n. 4, ad una quota di circa 691 metri s.l.m.;
- sorgente *Pralungo (B.ta Giay)* – codice provincia TO-S-01043 – particella catastale n. 257 del foglio di mappa n. 4, ad una quota di circa 661 metri s.l.m.;
- sorgente *Rastello* – codice provincia TO-S-01042 – particella catastale n. 107 del foglio di mappa n. 3, ad una quota di circa 885 metri s.l.m..

La sorgente *Cee (B.ta Giay)* è ubicata nel territorio comunale di Porte (TO), in prossimità di un corso d'acqua minore lungo un tratto di versante caratterizzato da pendenza media di circa 20° verso Sud-Ovest; la captazione, realizzata mediante bottino di presa in cemento in buone condizioni, è raggiungibile tramite una strada sterrata ed un breve tratto a piedi. La portata, misurata insieme al personale dell'ente gestore, è risultata pari a 0.29 l/s; le acque captate vengono convogliate in una prima vasca di rottura, successivamente alla Vasca Giay per i trattamenti ed infine alla rete acquedottistica.

La sorgente *Pralungo (B.ta Giay)* è ubicata nel territorio comunale di Porte (TO), in prossimità di un corso d'acqua minore lungo un tratto di versante caratterizzato da pendenza media di circa 20° verso Sud-Ovest; la captazione, realizzata mediante bottino di presa in pietra e cemento in buone condizioni, è raggiungibile tramite strada sterrata ed un breve tratto a piedi. La portata, misurata insieme al personale dell'ente gestore, è risultata pari a 0.53 l/s; le acque captate vengono convogliate in una prima vasca di rottura, successivamente alla Vasca Giay per i trattamenti ed infine alla rete acquedottistica.

La sorgente *Rastello* è ubicata nel territorio comunale di Porte (TO), in prossimità di un impluvio in un tratto di versante caratterizzato da pendenza media di circa 15° verso Sud-Ovest, in corrispondenza del confine comunale con Villar Perosa (TO); la captazione, realizzata mediante bottino di presa in cemento in buone condizioni, è raggiungibile tramite strada sterrata ed un breve tratto a piedi. La portata, misurata insieme al personale dell'ente gestore, è risultata pari a 0.85 l/s; le acque captate vengono convogliate alla vasca Ponsoni per i trattamenti e, di seguito, alla rete acquedottistica.

Il substrato pre-quatnario dei bacini di alimentazione delle tre sorgenti è costituito dagli scisti grafitici del basamento polimetamorfico del Dora Maira, che affiorano localmente nell'area delle captazioni, lungo i tagli stradali e gli alvei dei corsi d'acqua; il substrato pre-quatnario è ricoperto in maniera continua da coltre eluvio-colluviale, costituita da clasti centimetrici immersi in matrice limosa presente in percentuale variabile, caratterizzata da spessore che varia da pochi centimetri a circa 2-3 metri. Gli acquiferi che alimentano le sorgenti sono caratterizzati da permeabilità medio-

bassa per porosità – localmente variabile in funzione della percentuale di matrice fine nei depositi quaternari – e coinvolge i depositi quaternari e la parte alterata del substrato roccioso; l'alimentazione è garantita dalle acque piovane.

Le aree delle captazioni ed i bacini di alimentazione sono sviluppati all'interno di boschi di latifoglie, nei quali non si segnalano fenomeni franosi. Nelle zone di rispetto, ristrette ed allargate, sono presenti alcuni tratti di viabilità, in parte sterrati ed in parte asfaltati: si tratta di strade secondarie percorse da autoveicoli di rado e, pertanto, la pericolosità associata a questo elemento è da considerarsi molto bassa e non costituiscono un significativo pericolo per la risorsa idrica captata.

Nella zona di rispetto allargata della sorgente *Pralungo (B.ta Giay)* sono inoltre presenti:

- un edificio residenziale utilizzato solo in maniera sporadica non allacciato alla fognatura; la gestione degli scarichi avviene attraverso la presenza di vasche stagne, che vengono svuotate da una ditta di spurgo quando sono piene;
- un edificio residenziale non allacciato alla fognatura; la gestione degli scarichi avviene attraverso una fossa Imhoff che non scarica né nel terreno né in un corpo idrico recettore: i reflui, a valle della fossa, vengono raccolti in una vasca che viene vuotata da una ditta di spurgo quando è piena;
- un edificio costituito dai resti di un rudere in pietra che non costituisce pericolo per la risorsa idrica.

Per le tre sorgenti in esame non sono disponibili dati di portata monitorati su un periodo significativo tali da permettere l'individuazione della curva di svuotamento; in questo caso la normativa prevede di procedere al dimensionamento come nei casi previsti per la vulnerabilità intrinseca di grado elevato (Classe A) e, di conseguenza, le aree di salvaguardia individuate coincidono con i bacini di alimentazione sottesi dalle stesse captazioni e hanno le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri verso monte, 30 metri lateralmente e 10 metri verso valle, a partire dall'opera di presa di ciascuna sorgente;
- zona di rispetto ristretta, di forma trapezoidale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte pari a 200 metri a partire dall'opera di presa di ciascuna sorgente;
- zona di rispetto allargata, di forma trapezoidale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso da ciascuna captazione.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nei seguenti elaborati:

- “*Comune di Porte – Sorgente Cee – Carta dei centri di pericolo su base catastale – scala 1:2.000*”;
- “*Comune di Porte e Comune di Pinerolo – Sorgente Pralungo – Carta dei centri di pericolo su base catastale – scala 1:2.000*”;
- “*Comune di Porte e Comune di Villar Perosa – Sorgente Rastello – Carta dei centri di pericolo su base catastale – scala 1:2.000*”;

agli atti con la documentazione trasmessa.

Le aree di salvaguardia proposte ricadono totalmente nel territorio dei Comuni di Porte (TO), di Pinerolo (TO) e di Villar Perosa (TO) che, visionata la documentazione trasmessagli dall'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 con nota del 21 settembre 2018, non hanno fatto pervenire alcuna osservazione in merito alle proposte di definizione presentate.

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest, valutata la documentazione tecnica e gli elaborati allegati all'istanza, con nota in data 15 ottobre 2018, ha considerato adeguate e conformi ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006, le proposte di definizione presentate, condividendo l'individuazione e la valutazione dei centri di rischio effettuata dal Proponente che, dal momento che il contesto in quota determina una situazione di spiccata naturalità ambientale, non ha identificato significativi centri di pericolo nelle aree di salvaguardia delle tre sorgenti così come ridefinite, a parte alcuni tratti di viabilità sterrati e percorsi da autoveicoli molto di rado e, nell'area della sorgente *Pralungo*, due edifici non collettati dotati di trattamento dei reflui domestici: la pericolosità associata a questi elementi è da considerarsi molto bassa e si può ritenere che non costituiscano un pericolo per la risorsa idrica captata. Nella medesima nota, la stessa ARPA, ha segnalato alcune osservazioni, evidenziando quanto segue:

- è necessario verificare l'eventuale presenza di serbatoi interrati di accumulo di sostanze pericolose, quali ad esempio le cisterne per lo stoccaggio di idrocarburi per l'alimentazione delle centrali termiche degli insediamenti residenziali; nel caso ne venisse accertata l'esistenza occorrerà accertarne lo stato di conservazione e prevedere, in modo sistematico, delle prove di tenuta certificate, promuovendone la riconversione a sistemi alternativi;
- si provveda alla sistemazione e manutenzione delle zone di tutela assoluta delle sorgenti, che dovranno essere completamente dedicate alla gestione della risorsa, adeguatamente protette e, se possibile, recintate al fine di garantire l'integrità delle relative opere; è inoltre necessario prevedere il controllo della vegetazione infestante nei pressi dei manufatti di captazione; l'accesso in tali zone dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo;
- dovrà essere verificato che i tratti esistenti di viabilità che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia siano dotati di sistemi di raccolta delle acque di dilavamento o di sversamenti accidentali che ne impediscano la dispersione nel sottosuolo; dovrà inoltre essere assicurata la costante manutenzione della viabilità da parte dell'ente responsabile della gestione delle infrastrutture stesse;
- per quanto riguarda l'eventuale realizzazione di nuovi interventi edificatori, di nuova viabilità o di modifiche di tracciato della viabilità esistente all'interno delle aree di salvaguardia così come ridefinite, si dovrà fare riferimento alle indicazioni ed alle prescrizioni dettate dal regolamento regionale 15/R/2006;
- dovrà essere vietato all'interno delle aree di salvaguardia individuate l'insediamento dei centri di pericolo individuati all'articolo 6, comma 1 dello stesso regolamento regionale 15/R/2006;
- le aree di salvaguardia così come ridefinite dovranno essere recepite nello strumento urbanistico del comune interessato, che dovrà emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la definizione delle stesse aree.

L'Azienda Sanitaria Locale TO3 di Collegno e Pinerolo – Dipartimento di Prevenzione – S. C. Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione, esaminata la documentazione allegata all'istanza ed effettuati gli opportuni accertamenti, con nota in data 16 ottobre 2018, ha evidenziato che non vengono effettuate analisi alle sorgenti in quanto l'acqua è trattata con ultravioletti ma viene analizzata presso i punti di utenza dei rispettivi acquedotti; nella medesima nota, la stessa Azienda, ha sottolineato che negli ultimi cinque anni l'acqua è sempre risultata conforme alla normativa vigente (decreto legislativo 31/2001 e ss.mm.ii.).

All'interno delle aree di salvaguardia individuate non sono presenti attività agricole – essendo le aree costituite essenzialmente da boschi – e pertanto non è stato ritenuto necessario fornire né richiedere il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006. Ne consegue che coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate saranno tenuti al rispetto dei vincoli previsti all'articolo 6, commi 1 e 2 del regolamento regionale 15/R/2006. Nel caso in cui venga modificata la gestione delle suddette aree,

determinando un incremento delle attuali condizioni di rischio della risorsa connesso ad una eventuale futura utilizzazione agronomica delle stesse, coloro che ne detengono i titoli d'uso saranno tenuti alla predisposizione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari da trasmettere, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino.

Resta comunque fermo il divieto di intervenire con mezzi di tipo chimico per scopi non agricoli finalizzati al contenimento della vegetazione e l'intervento con mezzi chimici nelle aree assimilate a "bosco" dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 "*Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*".

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 50, in data 13 dicembre 2018.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che le proposte di definizione sono conformi ai criteri generali di cui al regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*" e ss.mm.ii.;

Atteso che le aree di salvaguardia proposte sono state dimensionate attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Accertato che le tre sorgenti potabili denominate *Cee (B.ta Giay)*, *Pralungo (B.ta Giay)* e *Rastello*, ubicate nel Comune di Porte (TO) e gestite dalla S.M.A.T. S.p.A., sono state inserite nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera b), comma 1 dell'articolo 9 del regolamento 15/R del 2006, approvato con deliberazione n. 408 dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 "*Torinese*", in data 2 dicembre 2010.

Ritenuto che le proposte di definizione delle aree di salvaguardia possono essere accolte a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico delle captazioni, nonché posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione delle zone di tutela assoluta delle sorgenti, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, che dovranno essere completamente dedicate alla gestione della risorsa, adeguatamente protette e, se possibile, recintate al fine di garantire l'integrità delle relative opere;
- si effettuino interventi di pulizia periodica delle opere di presa e di manutenzione degli edifici di presa;
- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità ricadente all'interno delle aree di salvaguardia individuate procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno delle stesse aree; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture;
- si provveda a mantenere puliti i versanti al fine di conservare la naturalità dei pendii racchiusi dalle captazioni ed i sentieri e le piste forestali che attraversano le aree di salvaguardia;

– si provveda alla verifica delle eventuali attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia individuate al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento.

Vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest, in data 15 ottobre 2018 – prot. n. 89400;

vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale TO3 di Collegno e Pinerolo – Dipartimento di Prevenzione – S. C. Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione, in data 16 ottobre 2018 – prot. n. 0097700;

vista la Determinazione del Direttore Generale dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 “Torinese” n. 243/2018, in data 22 novembre 2018, di approvazione e presa d'atto delle proposte di definizione presentate;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 “Torinese”, in data 22 novembre 2018 – prot. n. 0003893, di trasmissione degli atti delle proposte di definizione presentate;

vista la legge regionale 26 marzo 1990, n. 13, “Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili” e ss.mm.ii.;

vista la legge regionale 30 aprile 1996, n. 22, “Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee” e ss.mm.ii.;

visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, “Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano” e ss.mm.ii.;

visto il regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R, recante “Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e ss.mm.ii.;

visto il regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R, recante “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e ss.mm.ii.;

visto il regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, recante “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e ss.mm.ii.;

visto l'articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto l'articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso,

*Il Dirigente*

## D E T E R M I N A

a) Le aree di salvaguardia delle tre sorgenti potabili – denominate “*Cee (B.ta Giay)*”, “*Pralungo (B.ta Giay)*” e “*Rastello*” – ubicate nel Comune di Porte (TO) e gestite dalla S.M.A.T. S.p.A., sono definite come risulta nei seguenti elaborati:

– “*Comune di Porte – Sorgente Cee – Carta dei centri di pericolo su base catastale – scala 1:2.000*”;

– “*Comune di Porte e Comune di Pinerolo – Sorgente Pralungo – Carta dei centri di pericolo su base catastale – scala 1:2.000*”;

– “*Comune di Porte e Comune di Villar Perosa – Sorgente Rastello – Carta dei centri di pericolo su base catastale – scala 1:2.000*”;

allegati alla presente determinazione quali parti integranti e sostanziali.

b) Nelle aree di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d’uso definiti dagli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*”, relativi rispettivamente alle zone di tutela assoluta ed alle zone di rispetto, ristrette e allargate.

In particolare, è assolutamente vietato l’impiego per scopi non agricoli di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione e l’intervento con mezzi chimici nelle aree assimilate a “bosco” dall’articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo del 18 maggio 2001 n. 227 “*Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*”.

c) Il gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Porte (TO) – S.M.A.T. S.p.A. – come definito all’articolo 2, comma 1, lettera l) del regolamento regionale 15/R del 2006, é altresì tenuto agli adempimenti di cui all’articolo 7, commi 3 e 4 del citato regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:

– garantire che le zone di tutela assoluta delle sorgenti, così come previsto dall’articolo 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, siano completamente dedicate alla gestione della risorsa, adeguatamente protette e, se possibile, recintate al fine di garantire l’integrità delle relative opere; l’accesso in tali zone dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall’ente gestore ed alle autorità di controllo;

– effettuare interventi di pulizia periodica delle opere di presa e di manutenzione degli edifici di presa.

d) A norma dell’articolo 8, comma 3 del regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento é trasmessa, oltre che al proponente:

– alla Città Metropolitana di Torino per l’inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Porte – S.M.A.T. S.p.A. – per la tutela dei punti di presa;

– alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;

– all’Azienda sanitaria locale;

– al Dipartimento dell’ARPA.

e) A norma dell’articolo 8, comma 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Città Metropolitana di Torino per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed ai Comuni di Porte, di Pinerolo e di Villar Perosa affinché gli stessi provvedano a:

– recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione delle aree di salvaguardia di cui al presente provvedimento, anche al fine di mantenere le condizioni di elevata naturalità dei versanti racchiusi dalle captazioni ed i sentieri e le piste forestali che attraversano le stesse aree;

- notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dalle aree di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;
- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione delle aree di salvaguardia;
- verificare le condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità ricadente all'interno delle aree di salvaguardia individuate procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno delle medesime aree; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture;
- verificare le eventuali attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia individuate al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione “*Amministrazione trasparente*”.

Il Dirigente del Settore  
*Arch. Paolo Mancin*

Il Funzionario Estensore  
Massimiliano Petricig